



# COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc.84000410831

## UFFICIO TECNICO

ORD. N. 37 DEL 23-4-17

Oggetto: ORDINANZA DI RIMOZIONE DEMOLIZIONE OPERE E STRUTTURE - RIMMISSIONE IN PRISTINO Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con d.P.R. n° 380 del 6/6/2001 e ss.mm.ii. - Art. 27 - Comunicazione avvio procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (decreto legislativo 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;"

VISTO il rapporto dei tecnici comunali Geom. Carmelo Lo Balbo e Geom. Ciro Celsa, del Comune di San Fratello, acquisito al protocollo comunale n. 296 del 11.01.2018, dal quale si rileva che, nelle adiacenze dell'immobile ricadente in catasto al foglio n. 38 part. 270 sub 5 e sub 6, in area di pertinenza comunale, sono state realizzate le seguenti opere abusive:

- Canna fumaria posta al confine di due manufatti, contigui di modeste dimensioni. Sia gli edifici che la canna fumaria risultano essere stati realizzati in assenza di titoli abilitativi su suolo pubblico comunale.
- Canna fumaria in acciaio adiacente all'immobile ricadente in catasto al foglio n. 38 part. 270 sub 5 e sub 6, ed ad un secondo piano dello stesso. La canna fumaria ed il secondo piano sopra indicato risultano essere realizzati in assenza di titoli abilitativi.

VISTA il rapporto del Comando dei Vigili Urbani del Comune di San Fratello, acquisito al protocollo comunale n. 832 del 25.10.2018, dalla quale si rileva che il responsabile dell'abuso segnalato è il Sig. Lombardo Angelo nato a Sant'Agata di Militello il 01.07.1981 e residente in San Fratello in Via Roma 247.

RILEVATO che le opere in contestazione, escluse le canne fumarie, stante la loro consistenza, debbono essere considerate "interventi di nuova costruzione", riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione permanente urbanistico-edilizia ed ambientale del territorio;

RILEVATO che pertanto le stesse sono soggette al regime di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 380/01;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;

CONSIDERATO altresì che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini

di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;

CONSIDERATO ancora che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso;

RITENUTO condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in merito alla non necessità:

- della comunicazione di avvio del procedimento in quanto l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;

- dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto è sufficiente rilevare come la normativa in materia di repressione degli abusi edilizi non pone come presupposto necessario dell'ordinanza di demolizione l'essere stato previamente emanato l'ordine di sospensione dei lavori ed ancora, perché l'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi non è normativamente prevista ai fini dell'emissione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 2016 di recepimento in Sicilia del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n° 380 del 6/6/2001;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.8.2000 e ss. mm. ed ii.;

## ORDINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. Al Sig. Sig. Lombardo Angelo nato a Sant'Agata di Militello il 01.07.1981 e residente in San Fratello in Via Roma 247. la demolizione delle opere in argomento;

## DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento:

- Alla Procura della Repubblica di Patti;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Fratello;
- Alla Ufficio del Genio Civile di Messina;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Catania secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ing. Giuseppe Contiguglia